



**COMUNE DI VOGHIERA**  
*Provincia di Ferrara*

**ORDINANZA DEL SINDACO**  
**N.12 DEL 20/10/2022**

**OGGETTO:RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VOGHIERA - POSTICIPO ACCENSIONE IMPIANTI AL 3 NOVEMBRE 2022**

**IL SINDACO**

Visti:

- il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- il Regolamento della Regione Emilia Romagna n. 1 del 03/04/2017 e s.m.i., di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;

Rilevato che:

- il Comune di Voghiera è compreso nella zona climatica "E", per la quale l'art. 9 del D.P.R. n. 412/93 consente l'esercizio degli impianti termici di riscaldamento per 14 ore giornaliere dal 15 ottobre fino al 15 aprile;
- al di fuori dei periodi di accensione previsti, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 74/2013 gli impianti termici: *"possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria"*;
- l'art. 5 comma 1 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 recita *"In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché*

*stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.”;*

Dato atto che il Ministero della Transizione Ecologica con il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06/09/2022 ha previsto, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;

Visti:

- il regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022, che prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno;
- il D.M. del Ministro della Transizione Ecologica n. 383/2022 del 06/10/2022 che all'art. 1 *“Speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023”* definisce nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione, alimentati a gas naturale, nonché la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, riducendo altresì il periodo di accensione degli impianti di un'ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche;
- la zona climatica di riferimento per il Comune di Voghiera è la *“Zona E”* e l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti:
  - o 5) *Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;*

Considerato che:

- gli eventi geopolitici in corso hanno comportato forte tensione nei mercati energetici, generandone l'instabilità del sistema nazionale del gas naturale, nonché la conseguente esigenza di rivederne le politiche di utilizzo per mezzo dell'adozione di misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi;
- il predetto impianto normativo rende evidente che, l'ordinamento nazionale ed europeo, in materia di impianti termici e di utilizzo di gas, sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che un'ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è conforme alla ratio delle norme e del sistema;

Considerato altresì che:

- le temperature registrate dalle stazioni meteorologiche di ARPAE Emilia-Romagna sono sensibilmente al di sopra della media stagionale;
- il Comune di Voghiera è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria e ha approvato il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) dell'Associazione Comunale Terre Estensi con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2019;
- gli impianti termici ad uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

Ritenuto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 comma 1 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 e giustifichino una riduzione del periodo di esercizio mediante posticipo dell'accensione degli impianti, fatti salvi ulteriori provvedimenti in caso di rilevanti variazioni meteorologiche;

Visti:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il regolamento UE 2022/1369;

---

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente decreto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Voghiera, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005*

- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06/09/2022;
- gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- il DM n. 383 del 6/10/2022;

#### **ORDINA**

**la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipandone l'accensione al 03/11/2022.**

La presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani;
- b) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- c) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

#### **ORDINA ALTRESI'**

- ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Informatico e sul sito internet del Comune di Voghiera.

#### **AVVERTE**

che contro la presente ordinanza, è ammesso, nel termine di 60 giorni ricorso al TAR Emilia Romagna ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini decorrenti dalla data di affissione all'Albo del presente Provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Marco Zanoni.

**IL SINDACO  
PAOLO LUPINI**